

S T A T U T O

della Società Ricreativa "L'Affratellamento di Ricorboli"

TITOLO 1°

della Società.

Art. 1 - La Società nuovo Affratellamento della Colonna che fu costituita fra diversi operai in questa frazione del Comune di Firenze, il dì 1° Luglio 1876, e l'altra che col titolo di Società di Mutuo soccorso, Istruzione e Lavoro di Ricorboli, fu istituita il dì 1° Settembre 1885, le quali di comune accordo il 28 Ottobre 1885 formarono una sola Associazione col titolo di Società di Mutuo Soccorso di Nuovo Affratellamento Istruzione e Lavoro in Ricorboli, con deliberazione dell'Assemblea generale del dì 19 Aprile 1894, assunse il titolo di Società di Mutuo Soccorso l'Affratellamento di Ricorboli. Successivamente con atto 4 Marzo 1922, rogato Fiorani, e conseguente omologazione del Tribunale Civile e Penale di Firenze in data 30 Maggio 1922, la Società si costituì legalmente sotto la stessa denominazione. In seguito alla presa di possesso da parte dei Fasci di Combattimento la Società di Mutuo Soccorso l'Affratellamento di Ricorboli cambiò la sua denominazione in Circolo "Filippo Corridoni" in un primo tempo e successivamente in Circolo



2.

"Carlo Parenti". Avvenuta la liberazione di Firenze il 4 Agosto 1944, per volontà di alcuni vecchi soci, la Società risorse a nuova vita sotto la denominazione di Società Ricreativa "L'AFFRATELLAMENTO" di Ricorboli.

Art. 2 - La Società ha la sua residenza in Firenze, Via Gian Paolo Orsini n.73.


Art. 3 - La società ha per scopo:

A) di realizzare, nei limiti delle proprie possibilità, il diritto dei soci e di tutti i lavoratori ad una istruzione completa e gratuita in ogni età, all'elevazione culturale, alla tutela anche preventiva della salute, allo sport inteso come esigenza popolare, al turismo sociale ed alle altre forme di ricreazione come mezzi di formazione civile.

B) ad agire in tutte le sedi opportune per un ampliamento del tempo libero dei lavoratori, per una sua utilizzazione in senso formativo e democratico, e per un'autonoma gestione dei lavoratori degli strumenti culturali, sportivi e scolastici destinati a tale scopo.

C) Di contribuire, unitariamente alle organizzazioni che ne sono espressione, all'emancipazione della classe dei lavoratori, ricollegandosi ai principi di libertà e democrazia espressi nella Costituzione.

Art. 4 - La durata della Società sarà di anni 50 a



decorrere dalla delibera del --- Marzo 1972 con la quale è stata prorogata la sua vita costituita con atto pubblico del 4 Marzo 1922. La durata della società potrà essere prorogata dall'assemblea.



TITOLO II°

Dell'ammissione e dei diritti e doveri dei soci.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Alla Società possono iscriversi tutti i cittadini d'ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 6 - L'ammissione dei soci è affidata al Consiglio Direttivo che ha anche l'incarico di assumere informazioni in base alle indicazioni dei soci proponenti.

Art. 7 - Le domande di ammissione, munite della firma di due soci effettivi, devono essere dirette al Consiglio Direttivo, il quale provvederà che siano esposte per la durata di dieci giorni nei locali sociali e ne delibererà l'ammissione a maggioranza. Nel suddetto spazio di tempo ogni socio potrà presentare reclamo scritto contro la ammissione del candidato.

La votazione sulle domande ha luogo a scrutinio segreto ed è ammesso a far parte della Società colui che ha riportato i voti della maggioranza; non raggiungendo tale votazione si intenderà respinta la domanda.

Per le votazioni aventi per oggetto le nuove ammissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei compo-



nenti il Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Quando la domanda a socio è stata respinta, i due soci proponenti possono appellarsi contro tale deliberazione alla più prossima assemblea, che giudicherà inappellabilmente per l'accettazione o il rigetto della domanda.

Art. 9 - E' dovere di ogni socio di promuovere e curare l'incremento ed il bene morale e materiale della Società, di osservare le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti che verranno approvati dalla assemblea e dagli organi sociali.

Art. 10 - I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale deliberata dall'assemblea salvo che ne siano esentati dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolari motivi personali.

Art. 11 - Tutti i soci sono elettori ed eleggibili.

Art. 12 - In ogni contestazione o contesa tra soci e società è obbligo indistintamente per tutti i componenti l'associazione di sottomettersi al giudizio inappellabile di una commissione composta di tre membri estranei alla Società, di cui uno nominato dal socio, l'altro dalla Società ed il terzo nominato dai due eletti. In caso di mancato accordo la nomina del terzo verrà deferita al Presidente del Tribunale di Firenze. Nessuno mai potrà avere il diritto di invocare altra autori

tà diversa da questa.

Art. 13 - I doveri e i diritti di socio si acquistano il giorno successivo a quello nel quale viene deliberata l'ammissione.



Art. 14 - I soci volontariamente dimessi dalla Società, espulsi o decaduti per morosità non hanno diritto al rimborso delle somme pagate.

Art. 15 - I soci avranno diritto di partecipare alle assemblee ed avranno voto deliberativo se in possesso della tessera sociale dell'anno in corso. I soci che non avranno ritirato la tessera saranno dichiarati morosi, ed invitati a mettersi in regola. Ove la morosità si protragga per due anni consecutivi, saranno sottoposti al provvedimento di radiazione dall'albo sociale. Il socio radiato potrà essere riammesso a seguito del pagamento delle quote arretrate.

TITOLO III°

Espulsione e sospensione dai diritti sociali.

Art. 16 - I soci saranno sospesi od espulsi dalla Società, per violazione del presente Statuto, o per aver danneggiato moralmente e materialmente la Società o le istituzioni in essa esistenti.

Art. 17 - Per scorrettezza nondi tale gravità da poter dar luogo all'espulsione, il Consiglio potrà deliberare la sospensione dei soci dai diritti sociali per un



6. tempo non minore ai quindici giorni, nè maggiore di un anno.

Art. 18 - Il socio sospeso è tenuto alla stretta osservanza di tutti quanti i doveri stabiliti dal presente Statuto, non ottemperandovi verrà senz'altro espulso. Sia la sospensione che l'espulsione saranno di competenza del Consiglio, salvo il diritto dei soci espulsi di ricorrere al giudizio dell'assemblea.

TITOLO IV°

Patrimonio - Capitale - Rappresentanza sociale

Art. 19 - Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili e da tutto quanto appartiene alla società; eventuali avanzi finanziari dovranno essere reimpiegati nel miglioramento ed aggiornamento delle attrezzature sociali nello spirito dello Statuto.

Art. 20 - La rappresentanza e l'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio Direttivo di almeno 11 membri e di non più di 21, comunque sempre in numero dispari,

compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, e l'economo.

Saranno eletti inoltre tre sindaci revisori e due supplenti.

Art. 21 - Le suddette cariche hanno la durata di un

anno e tutti gli scaduti di carica saranno rieleggibili.

L'assemblea può decidere di rinnovare il mandato al Consiglio per un secondo anno con delibera a semplice maggioranza. Tali cariche non possono essere contemporaneamente coperte da padre e figlio e da fratelli.

Art. 22 - Al Consiglio spetta la gestione di tutti gli affari sociali, la cura che sia osservato, rispettato lo Statuto e il regolamento della società e che siano eseguite le deliberazioni prese nelle adunanze generali.

Art. 23 - Le elezioni generali al Consiglio Direttivo sono indette dopo la presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 24 - La votazione è fatta mediante schede segrete sotto la vigilanza di una commissione di cinque soci nominata dall'Assemblea generale con mandato di sottoporre ai soci una lista di candidati e che fungerà da commissione di scrutinio.

Art. 25 - L'urna per la votazione resterà aperta tre ore per tre sere consecutive, e non più tardi del giorno seguente la Commissione procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti, salvo disporre diversamente e a seconda delle circostanze.

Art. 26 - Il grado di anzianità dei consiglieri sarà desunto dal numero dei voti riportati, a parità di voti sarà eletto chi abbia una maggiore anzianità di



8.

iscrizione al circolo.

Art. 27 - Quando un componente del Consiglio ^{si} ~~si~~ ^{renda} ~~si~~ ⁱⁿ ~~in~~ ^{durata} ~~durata~~ indisponibile o manchi continuativamente per la massima di due mesi, è dichiarato decaduto ed il Consiglio stesso provvede a cooptare un socio in sostituzione del decaduto.

Art. 28 - Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta la settimana e straordinariamente quando il Presidente lo giudichi opportuno, sempre però previo invito fatto dal Segretario con relative comunicazioni dell'ordine del giorno.

Art. 29 - Qualsiasi consigliere può chiedere un'adunanza straordinaria per iscritto purchè ne faccia noto il motivo.

Art. 30 - Le adunanze di Consiglio sono valide quando vi partecipano in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti che hanno voto deliberativo, non raggiungendosi tal numero, dopo mezz'ora da quella stabilita nell'invito, l'adunanza sarà dichiarata in seconda convocazione e sarà legale qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 31 - Il Consiglio è responsabile dell'osservanza del presente statuto da parte di tutti i soci.

Art. 32 - L'anno sociale comincia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre



Art. 33 - Non più tardi del mese di marzo di ogni anno il Consiglio ha l'obbligo di convocare l'assemblea generale per sottoporre alla discussione ed all'approvazione della medesima il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, chiuso al 31 Dicembre, che sarà ostensibile a tutti i soci nei locali della Società quindici giorni avanti.

Tutti gli atti relativi al bilancio sono pure ostensibili nei locali della società.

Art. 34 - Il Consiglio ha il dovere di impiegare i capitali della società in uno o più istituti di credito che diano maggiori garanzie e possibilmente maggiori interessi.

Art. 35 - Il segretario contabile è nominato scegliendolo fra i componenti il Consiglio.

Art. 36 - Il Consiglio ha la facoltà di deliberare tutte le spese ordinarie per il regolare andamento della Società.

Art. 37 - DEL PRESIDENTE - Il Presidente è il legale rappresentante della Società, ha il dovere di vigilare tutti i rami dell'azienda sociale, convoca e presiede le adunanze di Consiglio, firma tutti gli atti sociali e controfirma tutti i mandati, ma non può fare alcun atto che importi obbligazione materiale e morale della società senza il consenso del Consiglio.



10.

Art. 38 - Qualunque spesa straordinaria che abbia ad incontrare la società deve essere prima sanzionata dal Consiglio.



Art. 39 - DEL VICE PRESIDENTE - Il Vice-Presidente in assenza del Presidente sia per malattia che per qualsivoglia altra ragione è tenuto a rappresentarlo assumendosi ed assumendone così tutti i diritti.

Art. 40 - Al Segretario è affidata la custodia dello archivio sociale, il Segretario controfirma ogni documento pubblico e privato, spedisce gli inviti per le adunanze e coadiuva il segretario contabile in alcune mansioni.

Art. 41 - Il Cassiere è responsabile di tutte le somme e Fondi della società e dei titoli di credito che costituiscono il patrimonio sociale; non potrà effettuare alcun pagamento o riscossione senza che i relativi mandati di entrata e di uscita siano muniti della firma del Presidente e dell'Economo; deve inoltre sorvegliare il servizio delle riscossioni fatta dall'esattore. Tutti i fondi che dal Cassiere vengono depositati in qualche Istituto di Credito o in qualsiasi maniera collocati, dovranno essere intestati alla Società Ricreativa Culturale "L'Affratellamento". Ogni mese il Cassiere deve presentare al Consiglio la nota di tutti gli introiti e degli eseguiti pagamenti .

Art. 42 - Occorrendo di prelevare denari depositati il Cassiere dovrà essere munito di un mandato dal Presidente, il quale rilascerà tale mandato previa autorizzazione del Consiglio.

Art. 43 - Il Cassiere ha l'obbligo di presentarsi immediatamente a qualsiasi verifica che il Presidente ed i sindaci revisori reputassero necessario di fare nell'interesse della società.



Art. 44 - Dell'ECONOMO - L'Economo ha in consegna i beni immobili ed i mobili della società, cura dietro autorizzazione del Consiglio direttivo la vendita degli oggetti rimasti fuori uso e ne versa l'importo al Cassiere, sorveglia il personale di servizio e cura la esatta osservanza del regolamento interno.

Vice-Economo - Il Vice Economo procede dietro autorizzazione del Consiglio all'acquisto di quanto possa occorrere per il servizio del caffè e del buffet, verifica le fatture dei fornitori e ne autorizza il pagamento, controlla gli incassi serali e cura che la azienda a lui affidata proceda con vantaggio della società. In caso di assenza o di impedimento dell'economo ne supplisce le sue funzioni.

Art. 45 - DEI SINDACI REVISORI - I Sindaci revisori intervengano alle adunanze di Consiglio ove non hanno che voto consultivo. E' in loro facoltà di controllare

re di esaminare tutti i libri di amministrazione, procedere alla verifica di cassa, ed hanno l'obbligo di rivedere i bilanci compilati ed approvati dal Consiglio e facendone particolareggiata relazione hanno infine il diritto di convocare l'assemblea generale su richiesta dei soci e dei sindaci revisori medesimi qualora il Consiglio non vi provvedesse.

Art. 46 - Il Consiglio nomina l'esattore da scegliersi in preferenza fra i soci per riscuotere le tasse sociali, il quale percepirà un'equa percentuale sulle somme da esso esatte.

Art. 47 - L'Esattore tiene i bollettari delle ricevute, ha l'obbligo ogni sabato sera di essere reperibile alla sede sociale per l'esazione ed è obbligato a recarsi all'abitazione di tutti indistintamente i soci per le riscossioni delle tasse sociali.

Ogni quindici giorni versa al Cassiere le somme esatte ritirando le ricevute. Ogni bimestre presenta al Cassiere medesimo e al Segretario contabile i bollettari per la verifica delle somme riscosse.

Art. 48 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ordinare in ogni tempo la revisione dei registri di esazione, e la verifica se le somme versate al Cassiere sono conformi alle esazioni fatte. L'esattore non potrà ricusarsi di presentare tale revisione.



Art. 49 - L'assemblea è il potere costituente, gli altri organi rappresentano le funzioni esecutive e di controllo.

Art. 50 - Le assemblee generali sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante avviso individuale da trasmettersi ai soci effettivi almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o mediante affissione nei locali del circolo. L'avviso oltre che l'Ordine del giorno deve indicare il giorno e l'ora della convocazione e l'assemblea sarà valida quando saranno presenti in prima convocazione metà più uno dei soci effettivi, saranno comunque valide passata un'ora dalla prima convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

In ambedue i casi le relative deliberazioni per essere valide dovranno ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 51 - Per deliberare sugli oggetti previsti dallo art. 2470 C.C. sarà necessaria la presenza della metà dei soci effettivi. Tuttavia trascorsa un'ora senza che l'assemblea sia costituita, questa potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci. Così come se venga indetta una seconda convocazione la relativa assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero dei soci.



In caso di formale seconda convocazione questa non potrà fissarsi che dopo 24 ore dalla prima. Per approvare la delibera occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 52 - Le adunanze generali saranno presiedute da un socio che l'assemblea nominerà volta per volta in ogni singola assemblea.

Art. 53 - E' rigorosamente proibito a tutti i presenti tanto nelle adunanze di Consiglio che in quelle generali di provocare discussioni che non siano allo ordine del giorno e di tornare su cose già discusse.

Art. 54 - Ciascun socio che intende presentare proposta alla discussione dell'assemblea generale deve farle tenere prima al Presidente e poi formularle con chiarezza e brevità.

Art. 55 - I soci hanno diritto di chiedere un'adunanza generale, quando ne presentino la domanda in scritto al Consiglio, firmata da non meno di un quinto dei soci, indicando i motivi della chiesta convocazione.

Art. 56 - Nelle adunanze generali, come pure in quelle del Consiglio, quei soci che vogliono la parola possono chiederla al Presidente, il quale ne prende nota e la concede per ordine di richiesta, non è permesso a chicchessia di interrompere l'oratore. Il Presidente può sciogliere le adunanze di Consiglio e le as



semblee generali se durante le medesime avvenga qualche disordine.

Art. 57 - L'assemblea approva nei casi ordinari per alzata di mano, per appello nominale quando lo domandino 30 soci. Nei soli casi riguardanti persone per voto segreto.

Art. 58 - La maggioranza è stabilita sul principio della metà più uno dei votanti, la parità dei voti implica l'accettazione della proposta della parte proponente.

Art. 59 - DEL GONFALONE SOCIALE - La Società ha una bandiera sociale che interviene alle manifestazioni di lavoro nonché ai trasporti dei soci defunti.

Art. 60 - PER LA CULTURA MORALE ED INTELLETTUALE DEI SOCI - Nel locale della società potranno essere tenute delle conversazioni e conferenze, purché non siano in opposizione agli scopi che essa si propone; siano atte all'istruzione e all'educazione dei lavoratori e ad ispirare in essi sentimenti di solidarietà e fratellanza.

Art. 61 - I componenti l'associazione o gli estranei ad essa che volessero tenere conferenze dovranno prima sottoporre il tema delle medesime all'esame del Consiglio al quale spetta l'accettazione della domanda.

Art. 62 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ - La Società

6. potrà essere sciolta anche prima della scadenza del termine fissato per la sua durata, allorquando i componenti della medesima siano ridotti a meno di 25 in tal caso il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà depositato in un Istituto di Credito e se entro due anni la società non fosse ricostituita il patrimonio sarà elargito ad un Istituto che abbia la missione di patrocinare e difendere gli interessi dei lavoratori.

Art. 63 - DISPOSIZIONI GENERALI - Per tutto quanto riguarda l'orario da osservarsi per l'apertura del locale sociale od altro sarà stabilito un apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea generale, tale regolamento sarà costantemente affisso nel locale sociale, e tutti i soci indistintamente si dovranno uniformare alle disposizioni in esso contenute.

F.TO BONIFAZI FRANCO

F.TO ENZO ENRIQUES AGNOLETTI NOTAIO

Copia Conforme All'Originale

*Composta di sette pagine
oltre allegato "A" Per uso fiscale*

Firenze li 27 AGO. 1973

